



ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE WINDSURF E KITE-BOARD

Il presente documento riporta, a scopo puramente informativo, un estratto delle condizioni del contratto originale n. 124930901 sottoscritto tra FIV e UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., il cui testo integrale è depositato presso la Sede della Federazione.

Art. 35 Responsabilità pratica Windsurf e Kite-board

L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante ai tesserati Windsurf e Kite-board, relativamente a tutte le attività previste dallo Statuto Federale **e nell'ambito delle iniziative intraprese dalla Federazione o dalle società affiliate per le suddette discipline**, per i rischi di seguito riportati:

1. Esercizio e svolgimento dell'attività sportiva (preparazione, allenamenti, corsi e gare), nonché lo svolgimento dei relativi preliminari. La garanzia opera anche per gli allenamenti effettuati individualmente, purchè svolti in aree autorizzate, opportunamente delimitate e segnalate, in stretta ottemperanza a quanto previsto dalle ordinanze e dai regolamenti emessi dalle Capitanerie di Porto locali e/o dai Comuni presso cui tali aree sono ubicate.
2. Riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, regolarmente organizzati ed assistiti dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto, di proprietà o a disposizione della F.I.V., dei suoi organi periferici, delle Associazioni e Società Sportive affiliate. Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati, con o senza autista dell'impresa, per spostamenti collettivi di atleti e/o di squadre.
3. Partecipazione a corsi di formazione, gare e/o manifestazioni.
4. Proprietà e/o esercizio di tutto il materiale e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sopra descritta.
5. Danni cagionati a cose consegnate in custodia (ex art. 1784 Cod. Civ.) fino alla concorrenza di Euro 500 per ogni danneggiato. L'assicurazione non vale comunque per oggetti preziosi, denaro, marche, titoli di credito e valori in genere.
6. Si intende compresa in garanzia la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, sportive, agricole o di servizi fino ad un limite massimo di Euro 100.000 per sinistro, quanto tali danni siano conseguenti ad un sinistro indennizzabile a titolo di polizza. Questa garanzia prevede un'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% del danno, con il minimo di Euro 500.

Si intende esclusa ogni attività svolta dai singoli tesserati a titolo personale diversa da quella di cui ai punti 1, 2 e 3.

La garanzia è prestata con il massimale di Euro 1.500.000,00.

Art. 37 Franchigie e Scoperto

Salvo ove diversamente previsto, i reclami per i danni alle cose verranno risarciti previa deduzione dello scoperto del 10% per ogni e ciascun danno con il minimo di € 200,00.